

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti:

- **ABATE DAGA LAURA**, nata a Torino il giorno 1 aprile 1968, residente in Pioltello strada Malaspina n. 2, cittadina italiana, codice fiscale BTB LRA 68D41 L219N;

- **BERTAGNOLI DARIO**, nato a Milano il giorno 3 luglio 1960, residente in Milano via Letizia n. 2, cittadino italiano, codice fiscale BRT DRA 60L03 F205N;

- **GABRIELE ELENA**, nata a San Demetrio Corone il giorno 15 luglio 1969, residente in Milano Giovanni Battista Niccolini n. 27, cittadina italiana, codice fiscale GBR LNE 69L55 H818V;

- **GENTILI MARTA MARIA CRISTINA**, nata a Milano il giorno 15 agosto 1966, residente in Milano piazza Ercole Luigi Morselli n. 1, cittadina italiana, codice fiscale GNT MTM 66M55 F205E;

si conviene quanto segue:

1) è costituita tra essi con il presente atto una libera associazione denominata:

**"Associazione Tumori Toracici Rari"**

**in breve "TU.TO.R."**

2) L'Associazione avrà sede in Milano, piazza Ercole Luigi Morselli n. 1.

Lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuata con delibera del consiglio direttivo.

Con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite

**REGISTRATO****all'Agenzia delle Entrate  
1° Ufficio di Milano**

il 16/11/2017  
n° 38111  
serie 1T  
con euro 245,00

	sedi secondarie in Italia e all’Estero. Tali sedi potranno es-	
	sere dotate di autonomia amministrativa, ma non disporranno né	
	di autonomia patrimoniale né giuridica.	
	3) L’Associazione ha lo scopo di:	
	1. provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifi-	
	ca sulle neoplasie toraciche rare, nei suoi aspetti di labora-	
	torio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi	
	progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfe-	
	zionamento professionale dei ricercatori;	
	2. diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ri-	
	cerca oncologica in particolare sulle neoplasie toraciche rare	
	che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale anche	
	mediante l’edizione e la diffusione di pubblicazioni periodi-	
	che;	
	3. promuovere ed organizzare qualsivoglia iniziativa o manife-	
	stazione per la raccolta dei fondi necessari allo sviluppo	
	dell’Associazione, servendosi a questo scopo anche dell’opera	
	prestata volontariamente dai propri Soci e da volontari;	
	4. diffondere la conoscenza e lo sviluppo di comportamenti u-	
	tili alla prevenzione e cura e informare la popolazione sulla	
	presenza di centri di specializzazione presenti sul territorio	
	nazionale;	
	5. promuovere indagini sulla popolazione e sulla classe medica	
	per acquisire e fornire informazioni aggiornate;	
	6. sensibilizzare la popolazione, il mondo dei media, il mondo	

sanitario e il mondo della ricerca sull'esistenza di patologie poco conosciute del torace.

L'Associazione può svolgere ogni attività accessoria e strumentale alle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse. In particolare potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

4) L'Associazione è retta dallo statuto che si allega alla presente scrittura alla lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

5) L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività:

- dalle quote di ammissione dei Soci;
- dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- dai contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- dai contributi e i finanziamenti erogati da enti pubblici e privati in favore della Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

5) Per i primi tre esercizi viene nominato un Consiglio Direttivo composto da quattro membri in persona dei signori:

- ABATE DAGA LAURA (presidente);

- GENTILI MARTA MARIA CRISTINA (vice presidente);

- BERTAGNOLI DARIO (consigliere);

- GABRIELE ELENA (consigliere).

6) Il Consiglio Direttivo dovrà entro il 30 novembre 2017 convocare la propria riunione per la determinazione della quota associativa.

7) Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché le persone ed enti che ne abbiano fatto domanda al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre 2017 e che siano state ammesse quali associati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

8) Le parti dichiarano che la presente scrittura e lo statuto allegato sono stati a loro letti dal notaio autenticante e chiedono che essa rimanga depositata negli atti del notaio che autenticerà le sottoscrizioni.

F.to Abate Daga Laura

F.to Bertagnoli Dario

F.to Gabriele Elena

F.to Gentili Marta Maria Cristina

\* \* \* \* \*



Allegato "A" al n. 5001/2977 di rep.

## STATUTO

### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una libera associazione denominata Associazione Tumori Toracici Rari (TU.To.R.) di seguito "l'Associazione", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto.

### **Articolo 2 - Oggetto sociale**

L'Associazione ha lo scopo di:

1. provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sulle neoplasie toraciche rare, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;
2. diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica in particolare sulle neoplasie toraciche rare che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche;
3. promuovere ed organizzare qualsivoglia iniziativa o manifestazione per la raccolta dei fondi necessari allo sviluppo dell'Associazione, servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci e da volontari;
4. diffondere la conoscenza e lo sviluppo di comportamenti utili alla prevenzione e cura e informare la popolazione sulla presenza di centri di specializzazione presenti sul territorio nazionale;
5. promuovere indagini sulla popolazione e sulla classe medica per acquisire e fornire informazioni aggiornate;
6. sensibilizzare la popolazione, il mondo dei media, il mondo sanitario e il mondo della ricerca sull'esistenza di patologie poco conosciute del torace.

L'Associazione può svolgere ogni attività accessoria e strumentale alle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse. In particolare potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente

### **Articolo 3 - Sede**

L'Associazione ha sede in Milano.

Lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuata con delibera del consiglio direttivo.

Con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all'Estero. Tali sedi potranno essere dotate di autonomia amministrativa, ma non disporranno né di autonomia patrimoniale né giuridica.

### **Articolo 4 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 5 - Soci dell'associazione**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati nonché le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque, purché maggiorenne, condivida gli scopi dell'Associazione, senza discriminazioni di razza, sesso, fede o origine etnica.

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

1. soci fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. soci sostenitori sono coloro che aderiscono volontariamente all'Associazione e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;

Possono essere previste quote associative diverse, fatta salva la facoltà di ogni socio di devolvere quote maggiori rispetto a quanto stabilito.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento della quota associativa che è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.

La qualifica di socio, sia fondatore sia sostenitore, è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari e non è trasferibile

I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

#### **Articolo 6 - Ammissione dei soci**

L'ammissione deve essere richiesta per iscritto, compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione, con domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione nella prima riunione utile successiva al ricevimento della domanda.

La decisione del Consiglio direttivo in merito alla domanda di ammissione è inappellabile.

#### **Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto;
- c) comportamento contrario ad esso, immoralità e comunque atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;
- d) mancato pagamento della quota associativa, per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale previa diffida al pagamento medesimo da parte del

Consiglio Direttivo e a seguito iter di espulsione. I soci morosi dopo il secondo sollecito saranno considerati decaduti

Le dimissioni dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di espulsione deve essere adottato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri ed opportunamente motivato.

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea Generale dei Soci, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione successiva.

I soci dimissionari o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto.

### **Articolo 8 - Mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività:

- dalle quote di ammissione dei Soci;
- dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- dai contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- dai contributi e i finanziamenti erogati da enti pubblici e privati in favore della Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

### **Articolo 10 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, validamente assunte a sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Alle Assemblee hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa che non abbiano presentato lettera dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione.

Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto.

Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta debba assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli

organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

Della convocazione potrà essere inviato avviso agli aventi diritto almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo o posta elettronica, anche certificata, o sms o pubblicazione sul sito dell'associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

## **Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci**

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio direttivo;
- e) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- f) la decisione definitiva, ove adita, nei casi di espulsione di soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

Nell'assunzione di deliberazioni che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

## **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11, nominati per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

## **Articolo 13 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e massimo due Vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione organizzativa e il controllo sull'attività delle eventuali sedi secondarie nonché dei soggetti delegati.

Il Consiglio Direttivo determina le necessità di finanziamento dell'Associazione anche attraverso la fissazione delle quote associative periodiche.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli competono:

- potrà assumere e licenziare personale utile al raggiungimento del fine sociale;
- potrà costituire comitati regionali;
- potrà nominare un Comitato Tecnico-Scientifico, determinandone la composizione e le funzioni

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche con facoltà di sub-delega a terzi.

## **Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri o i revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga, anche in teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica; tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione e i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

### **Articolo 15 - Il presidente**

Il Presidente dell'Associazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed al Vice Presidente che possono nominare procuratori speciali, anche non Soci, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

### **Articolo 16 - Il segretario e il tesoriere**

Il Segretario, se nominato, cura la regolare tenuta dei libri dell'associazione, coadiuva gli organi e le strutture competente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio, cura la redazione della bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive unitamente al Presidente delle riunioni.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Qualora la legge lo prescriva o venga assunta in tal senso apposita decisione degli associati, l'associazione è controllata da un Revisore scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili. Egli ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale. Il revisore è nominato per un periodo non superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo anno della sua carica.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo; può altresì essere invitato a

partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

### **Articolo 17 - Comitati Regionali**

Il Consiglio Direttivo potrà delibera la eventuale costituzione di Comitati Regionali, provvedendo anche alla nomina dei relativi Presidenti nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti dei Comitati Regionali così nominati faranno parte del Consiglio Direttivo fintanto che ricopriranno tale carica. Il Consiglio Direttivo potrà costituire Presidenti Onorari dei Comitati Regionali; vi potrà essere un solo Presidente Onorario per ogni Comitato Regionale e la durata di questa carica non potrà superare i tre anni.

Il Consiglio delibererà, a suo insindacabile giudizio, anche l'eventuale chiusura di Comitati o Delegazioni.

In questa materia, in caso di urgenza, Il Presidente, sentito il parere del Vice Presidente, potrà assumere le decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali saranno determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

### **Articolo 18 - Il comitato tecnico-scientifico**

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da tre a dieci componenti, oltre il Presidente dell'Associazione. I membri saranno proposti dal consiglio direttivo e scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato saranno determinati da un apposito Regolamento interno.

### **Articolo 19 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

L'eventuale compenso per il Presidente, il Vicepresidente e per i membri del Consiglio Direttivo, ai quali fossero affidati particolari incarichi, sarà preventivamente determinato dal Consiglio medesimo.

### **Articolo 20 - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

Il bilancio sarà pubblicato con mezzi opportuni.

### **Articolo 21 - Avanzi di gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

### **Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso ai Soci.

F.to Abate Daga Laura

F.to Bertagnoli Dario

F.to Gabriele Elena

F.to Gentili Marta Maria Cristina

F.to LAURA FIDANZA notaio